

LE PRINCIPALI MISURE DI SOSTEGNO INTRODOTTE DAL D.L. "RISTORO"

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Art. 1. (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

È concesso un contributo straordinario ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 – Codici ATECO, integrabile con ulteriori settori riconosciuti come danneggiati. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, o senza condizione di fatturato per tutti coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire da gennaio 2019. Per coloro che abbiano già beneficiato del contributo di cui all'articolo 25 del DL Rilancio, le modalità di erogazione resteranno le stesse. I nuovi richiedenti, invece, dovranno presentare istanza via web. Il contributo sarà di importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e di 2000 per gli altri soggetti, e non potrà superare i 150.000 euro. Il contributo non concorrerà in alcun modo alla formazione della base imponibile dell'impresa e quindi risulta sempre escluso dalla tassazione sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Art. 8. (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda è riconosciuto altresì alle imprese operanti nei settori individuati nell'Allegato 1 – Codici ATECO, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Al riguardo, l'art. 28 del Decreto Rilancio sinteticamente aveva previsto:

- Un credito d'imposta nella misura del 60% del canone mensile corrisposto in caso di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;
- Un credito d'imposta nella misura del 30% dei canoni corrisposti in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività.

Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 – Codici ATECO al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Art. 10. (Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 12. (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Art. 13. (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Sospesi i termini dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e di premi per assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che svolgono attività di cui all'Allegato 1 – Codici ATECO. I pagamenti saranno effettuati entro il 16 marzo 2021 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione.

Art. 14. (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

I nuclei familiari già beneficiari del REM riceveranno la medesima quota per novembre e dicembre 2020. Riconosciuto per una singola quota anche ai nuclei familiari in possesso dei requisiti stabiliti dal DI Rilancio.

Art. 15. (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo è riconosciuta una indennità onnicomprensiva una tantum pari a € 1.000,00. La domanda per le indennità, se in possesso dei requisiti, deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 tramite il modello di domanda predisposto dall'Istituto.